Votazione popolare del 26 novembre 2006 Spiegazioni del Consiglio federale

- 1 Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est
- 2 Legge federale sugli assegni familiari

Su che cosa si vota?

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Primo oggetto

La legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est consente alla Svizzera di continuare a sostenere il passaggio alla democrazia e a un'economia sociale di mercato nell'Europa dell'Est. Essa costituisce anche la base legale per il contributo all'allargamento dell'UE destinato ai nuovi Stati membri. Contro questa legge è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni pagine 4–13
Testo in votazione pagine 22–27

Legge federale sugli assegni familiari (LAFam)

Secondo oggetto

Con questa nuova legge, Consiglio federale e Parlamento vogliono armonizzare a livello nazionale l'accesso agli assegni familiari e fissarne gli importi minimi. Contro questa legge è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni pagine 14–21
Testo in votazione pagine 28–39

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato la legge con 127 voti contro 53 e 14 astensioni, il Consiglio degli Stati con 37 voti contro 1 e 6 astensioni.

L'essenziale in breve

Le riforme democratiche ed economiche negli ex Stati comunisti dell'Europa dell'Est contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla prosperità in Europa, di cui anche la Svizzera beneficia. Per questa ragione essa sostiene questi sforzi dalla caduta del Muro di Berlino.

Sicurezza e prosperità in Europa

La base legale necessaria deve essere rinnovata. La nuova legge sulla cooperazione con l'Europa dell'Est è limitata a dieci anni e permetterà alla Svizzera:

Base legale della cooperazione

- di continuare a sostenere le riforme avviate nell'Europa dell'Est al di fuori dell'UE (cooperazione tradizionale con l'Est)
- di contribuire d'ora in poi ad attenuare le disparità economiche e sociali dell'UE allargata (contributo all'allargamento).

La Svizzera fornirà questo contributo all'allargamento, detto anche contributo alla coesione, in piena autonomia e sotto forma di progetti concreti che saranno realizzati nei dieci nuovi Stati dell'UE. In cinque anni destinerà complessivamente un miliardo di franchi a questi progetti.

Contributo fornito in piena autonomia

I contributi saranno compensati nel quadro del preventivo. La Confederazione non si indebiterà ulteriormente né vi saranno nuovi oneri per i contribuenti. I necessari tagli al preventivo riguarderanno la cooperazione con l'estero. L'aiuto allo sviluppo a favore degli Stati più poveri non sarà tuttavia toccato.

Nessuna nuova imposta

Tre comitati hanno chiesto il referendum. Criticano le modalità di finanziamento del contributo all'allargamento e temono che incida eccessivamente sulle finanze federali, in particolare perché si aspettano altre rivendicazioni da parte dell'UE.

Timori e obiezioni

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono protrarre la tradizionale solidarietà della Svizzera nei confronti dell'Europa dell'Est. È anche nell'interesse del nostro Paese: in tal modo la Svizzera investe nella via bilaterale e nelle buone relazioni con l'UE. Sviluppando partenariati commerciali, creeremo impieghi e opportunità per le imprese svizzere e contribuiremo ad attenuare la pressione migratoria e le minacce all'ambiente. Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Dal 1990, la Svizzera sostiene le riforme democratiche, economiche e sociali negli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e dell'ex Unione Sovietica. Il decreto federale del 1995, che costituisce l'attuale base legale di questo impegno, scadrà nel febbraio 2008. La legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, valida per dieci anni, rinnova la base legale della cooperazione con questi Stati.

Rinnovo della base legale

La legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est consente alla Svizzera di consolidare un aiuto molto apprezzato. Questo
aiuto è per lo più destinato all'Europa sudorientale¹ e ad alcuni Paesi dell'ex Unione
Sovietica². Nel corso degli ultimi 17 anni, in
questi Stati la Svizzera ha sostenuto complessivamente un migliaio di progetti per un importo medio annuo di 200 milioni di franchi.
È importante proseguire questa cooperazione
poiché, in questi ultimi anni, la situazione
nell'Europa dell'Est si è sviluppata in modo
alquanto differenziato a seconda delle regioni
e dei Paesi.

Proseguire la collaudata cooperazione con l'Europa dell'Est




¹ Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia (Kosovo compreso)

² Armenia, Azerbaigian, Federazione russa, Georgia, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Ucraina e Uzbekistan

Mediante questi progetti, la Svizzera deve poter continuare a promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Contribuirà così a migliorare la sicurezza sociale, a sviluppare le istituzioni democratiche e a proteggere l'ambiente.

Obiettivi della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est

In futuro il tradizionale aiuto ai Paesi dell'Europa dell'Est dovrebbe presumibilmente ammontare a 140–160 milioni di franchi all'anno. Il limite di spesa dovrà comunque essere fissato dal Parlamento che deciderà anche i pagamenti effettivi nell'ambito del preventivo annuale.



La legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est costituisce anche la base legale per il contributo all'allargamento a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE il 1º maggio 2004³. Si potranno così attenuare le disparità economiche e sociali in Europa, giacché nonostante la forte crescita che caratterizza i nuovi Stati dell'UE, il reddito medio pro capite raggiunge soltanto la metà di quello medio nell'UE. La Svizzera sosterrà progetti concreti selezionati in collaborazione con i nuovi Stati dell'UE e di cui beneficeranno soprattutto le regioni periferiche. Riguarderanno per esempio il trattamento delle acque di scarico, la formazione, la sicurezza e la promozione commerciale.

Riduzione delle disparità

Nel quadro del contributo all'allargamento, la Svizzera impegnerà per cinque anni mediamente 200 milioni di franchi all'anno per diversi progetti. Dal momento che la data di avvio e la durata varieranno da un progetto all'altro, il contributo sarà versato sull'arco di dieci anni, comportando in media costi di 100 milioni di franchi all'anno.

Costi del contributo all'allargamento

Il finanziamento di questo importo non avrà ripercussioni sul preventivo: 60 milioni di franchi all'anno saranno compensati mediante risparmi nell'ambito della tradizionale cooperazione con i Paesi dell'Est. Verrà in particolare sospeso il sostegno alla Romania, alla Bulgaria e alla Russia. I rimanenti 40 milioni di franchi saranno finanziati dalla cassa generale della Confederazione. Gli accordi bilaterali con l'UE tuttavia comportano anche entrate supplementari per la cassa federale, in particolare quelle provenienti dall'imposizione del risparmio dei contribuenti dell'UE (accordo bilaterale con l'UE sulla fiscalità del risparmio); attualmente, queste entrate sono superiori alle spese supplementari.

Nessuna ripercussione sul preventivo

³ Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro

La legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est non introduce alcun vincolo per la Svizzera nei confronti dei futuri membri dell'UE. Limitata a dieci anni, la legge autorizza tuttavia prestazioni di sostegno supplementari o la proroga del contributo all'allargamento dopo il periodo di cinque anni. Se l'UE inoltrasse una richiesta alla Svizzera dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania, la legge autorizzerebbe un sostegno supplementare da parte del nostro Paese. Tali impegni devono però essere decisi dal Parlamento mediante nuovi crediti quadro. Conformemente alla Costituzione federale, i crediti quadro sono di competenza del Parlamento e non del Consiglio federale. Per contro, la legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est non costituisce una base legale per un sostegno alla Turchia.

Possibile sostegno supplementare

Per maggiori informazioni sulla cooperazione con l'Europa dell'Est: www.legge-federale-est.admin.ch

La cooperazione in cifre

Dal 1990 la Svizzera ha sostenuto più di 1000 progetti in 23 paesi dell'Europa dell'Est. Grazie alla cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est, oltre 20 milioni di persone beneficiano di un migliore accesso alle cure sanitarie e circa 3 milioni bevono acqua pulita. La bilancia commerciale con questi Paesi registra annualmente un'eccedenza di circa 3 miliardi di franchi.

Argomenti dei tre comitati referendari

Tre comitati hanno lanciato il referendum.

Il «Comitato referendario contro i pagamenti miliardari all'UE» ha raccolto, secondo le sue stime, 71 958 firme e presenta i seguenti argomenti:

«NO ai pagamenti miliardari all'UE!

La legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est costituisce una cambiale in bianco nelle mani del Consiglio federale e del Parlamento per contributi di coesione all'UE. In un primo tempo si tratta di versare un miliardo di franchi ai nuovi membri dell'UE. Il Consiglio federale aveva promesso di compensare integralmente questo importo risparmiando su altri contributi destinati all'estero. Questa promessa non viene mantenuta. Dal momento che la legge non definisce alcun importo concreto, il Consiglio federale e il Parlamento potranno versare nuovi contributi di coesione all'UE in qualsiasi momento. Un nuovo pagamento di 350 milioni di franchi è già stato preannunciato all'UE. Questi pagamenti non fanno parte degli accordi bilaterali. Un NO, quindi, non li comprometterebbe.

Nuovi pagamenti sono già all'orizzonte

Per rispondere alle aspettative dell'UE in vista dell'adesione della Romania e della Bulgaria prevista per il 2007, la Svizzera ha già prospettato all'UE un nuovo contributo di 350 milioni di franchi. Essa può deciderlo poiché nella nuova legge non è stato volutamente specificato l'importo concreto dei contributi. In questo ambito, quindi, il popolo non avrà più alcuna voce in capitolo. Anche in caso di adesione della Turchia e dei Paesi balcanici (ex Jugoslavia), sarebbero da prevedere nuovi contributi. La nuova legge non è nient'altro che una cambiale in bianco per nuovi contributi all'UE: in occasione di ogni nuovo allargamento, la Svizzera potrà essere messa sotto pressione. Essa non ha alcun motivo di sentirsi in colpa: dal 1990 ha versato all'Europa dell'Est, di propria iniziativa, 3,4 miliardi di franchi a favore dell'aiuto allo sviluppo, ossia più di 200 milioni di franchi all'anno.

Procedura inaccettabile del Consiglio federale

Già nel maggio 2004 e senza alcuna base legale, il Consiglio federale aveva promesso all'UE un contributo di un miliardo di franchi. È inaccettabile che il Consiglio federale faccia simili promesse chiamando soltanto a posteriori Parlamento e popolo ad approvare la necessaria base legale. Il Consiglio federale ha messo il Parlamento e il popolo davanti al fatto compiuto – nella speranza che nessuno avrebbe osato rimettere in discussione le promesse fatte all'UE. Questo modo di procedere è inaccettabile in una democrazia.

Nuovi aumenti di imposta per finanziare i pagamenti miliardari?

In un primo tempo il **Consiglio federale aveva promesso** di finanziare il miliardo risparmiando su altri contributi destinati all'estero. Il Dipartimento dell'economia (DFE) e il Dipartimento degli affari esteri (DFAE) avrebbero dovuto contribuire in ragione di metà ciascuno. La maggioranza del Parlamento tuttavia ha respinto questa proposta e si è **opposta a una compensazione** in seno al DFAE e al DFE. Il miliardo andrà dunque a incrementare le attuali uscite. Questi costi supplementari dovranno essere finanziati in gran parte da **imposte supplementari** e da fondi provenienti da altri dipartimenti, oppure incrementando il debito pubblico.

L'indebitamento minaccia i posti di lavoro

Già attualmente la Confederazione ha più di 130 miliardi di franchi di debiti. Ogni giorno paghiamo 9,8 milioni di franchi di interessi. Una situazione dettata dal fatto che, nel corso degli ultimi anni, la Confederazione ha sempre speso più di quanto incassava. Ed ecco che si dovrebbe pagare ancora un miliardo di franchi all'UE senza risparmiare altrove! Non possiamo più permetterci un simile indebitamento: la situazione catastrofica delle finanze pubbliche nuoce alla nostra economia in generale, minaccia i posti di lavoro e compromette il futuro delle prossime generazioni.

Quali sarebbero le conseguenze di un NO?

Gli accordi bilaterali non sarebbero rimessi in discussione se dalle urne uscisse un NO, poiché i contributi di coesione non rientrano in questi accordi.

Un NO alla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est migliorerebbe la situazione obbligando il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un nuovo disegno che limiti il contributo di coesione a un miliardo di franchi e preveda una compensazione integrale. Non si rimetterebbero in discussione le promesse fatte all'UE. Si metterebbe un freno, però, al pagamento di ulteriori miliardi. Il Consiglio federale non potrebbe più promettere all'UE nuovi contributi senza consultare preventivamente il Parlamento e il popolo.

Per ulteriori informazioni: www.miliardodicoesione.ch»

Il «Comitato contro il miliardo per l'Europa dell'Est» ha raccolto, secondo le sue stime, 4422 firme e presenta i seguenti argomenti:

«No al miliardo di coesione!

Il Comitato contro il miliardo per l'Europa dell'Est invita i cittadini svizzeri ad opporsi a questo insensato regalo ad una sempre più rapace UE. I cittadini svizzeri dall'allargamento a Est dell'UE traggono solo svantaggi (disoccupazione e dumping salariale); non hanno alcun motivo di partecipare alle spese con una somma esorbitante che sarebbe sicuramente più necessaria in patria. Inoltre il miliardo di coesione è solo l'inizio: dovesse venire accettato dal popolo, la Svizzera sarebbe tenuta a pagare contributi di coesione a tutti i futuri membri dell'UE. Romania e Bulgaria hanno già chiesto 350 milioni.»

Il «Comitato contro il miliardo per l'Europa dell'Est c/o Democratici Svizzeri» ha raccolto, secondo le sue stime, 7246 firme e presenta i seguenti argomenti:

«Non dobbiamo niente all'UE!

La situazione finanziaria della Svizzera non è per niente rosea. È pertanto incomprensibile che il nostro Paese offra ai nuovi Stati dell'UE un miliardo di franchi – a spese dei contribuenti – senza alcun obbligo contrattuale o contropartita. Inoltre, la nuova legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est **rappresenta una cambiale in bianco per nuovi** contributi illimitati a favore di futuri membri dell'UE. La sua accettazione permetterebbe, senza dover consultare gli elettori, di rimpinguare senza fine le casse dell'UE. La Svizzera diventerebbe definitivamente la vacca da mungere dell'Europa.

Per ulteriori informazioni: www.democratici-svizzeri.ch»

Gli argomenti del Consiglio federale

La cooperazione con l'Europa dell'Est è il contributo di solidarietà che la Svizzera fornisce all'edificazione di un'Europa sicura e sociale. Non implica alcun onere supplementare per i contribuenti. Questo impegno è inoltre nel nostro interesse poiché così investiamo nel futuro della via bilaterale. L'intensificazione degli scambi con l'Europa dell'Est andrà a beneficio delle imprese svizzere e dei loro dipendenti. Il Consiglio federale è favorevole al progetto in particolare per i seguenti motivi:

Nonostante notevoli progressi, il processo di riforma dell'Europa sud-orientale e dei Paesi dell'ex Unione Sovietica non è ancora concluso: la povertà è ancora molto diffusa. Anche nei nuovi Stati dell'UE le disparità economiche e sociali sono ancora considerevoli. La Svizzera vuole assumere la propria parte di responsabilità e contribuire a promuovere la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa. Il suo impegno aiuterà ad attenuare le ripercussioni sociali delle riforme e permetterà di creare posti di lavoro remunerati in modo adeguato. Il sostegno fornito dalla Svizzera le vale il riconoscimento internazionale e rafforza la sua reputazione. Promozione della democrazia – lotta alla povertà

L'allargamento a Est con l'integrazione dei nuovi Stati rappresenta un obiettivo storico per la stabilità dell'Europa per il quale l'UE deve assumere costi elevati. Di questo beneficia anche la Svizzera. Una sua partecipazione alle spese rappresenta una premessa per una buona cooperazione con l'UE e una condizione decisiva per continuare con successo sulla via bilaterale. L'UE e i suoi 25 Stati membri sono, infatti, i nostri partner commerciali e politici più importanti: su ogni tre franchi che guadagniamo, circa uno proviene dalle nostre relazioni commerciali con l'UE.

Consolidamento della via bilaterale

La forte crescita economica dell'Europa dell'Est comporta una rapida intensificazione degli scambi commerciali fra la Svizzera e questi Paesi. Già oggi la Svizzera registra un'eccedenza commerciale di diversi miliardi di franchi. L'economia svizzera ne risulta rafforzata e i posti di lavoro aumentano. L'impegno del nostro Paese creerà nuovi sbocchi per i nostri servizi e i nostri prodotti di qualità.

Promozione della crescita e dell'impiego in Svizzera La povertà, i conflitti e la mancanza di prospettive inducono numerose persone all'esilio o alla criminalità. Grazie al suo sostegno sul posto, la Svizzera offre prospettive economiche e combatte le cause dell'emigrazione, riducendo così la pressione migratoria sul nostro Paese. Con aiuti mirati, la Svizzera contribuisce ad accrescere la sicurezza e la stabilità.

Minore pressione migratoria

I problemi ambientali non si fermano alle frontiere. I progetti svizzeri contribuiscono a combattere l'inquinamento dell'aria e delle acque preservando nel contempo la biodiversità.

Protezione ambientale

Il contributo svizzero all'allargamento è adeguato: rappresenta circa lo 0,5 per cento degli importi che l'UE accorda ogni anno ai suoi nuovi Stati membri. La Norvegia, Stato non membro dell'UE, versa complessivamente 1,6 miliardi di franchi in cinque anni a questo scopo.

Ripartizione adeguata degli oneri

Si sente spesso dire che il contributo all'allargamento comporterà nuove imposte. Questa affermazione è falsa poiché questo contributo non implicherà alcun onere supplementare per i contribuenti e il suo finanziamento non avrà ripercussioni sul preventivo. Il Consiglio federale intende compensare la maggior parte dei mezzi necessari mediante risparmi nel settore dell'aiuto ai Paesi dell'Est, mentre il rimanente sarà finanziato dalla cassa generale della Confederazione.

Nessun onere supplementare per i contribuenti

Un NO alla legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est offuscherebbe l'immagine della Svizzera, nuocerebbe alla sua economia e metterebbe in discussione addirittura il lavoro svolto finora nell'Europa dell'Est. In considerazione degli stretti legami che la uniscono all'UE, la Svizzera potrebbe subire assai rapidamente le conseguenze dannose di un peggioramento delle relazioni bilaterali. Un NO metterebbe quindi in pericolo la via bilaterale che il popolo ha confermato a tre riprese in votazione popolare (21 maggio 2000: accordi bilaterali I con l'UE; 5 giugno 2005: accordi di Schengen/Dublino; 25 settembre 2005: accordo sulla libera circolazione delle persone).

Dannose conseguenze da evitare

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

Legge federale sugli assegni familiari

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (**Legge federale sugli assegni familiari**, LAFam)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 106 voti contro 85 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 23 voti contro 21 e nessuna astensione.

L'essenziale in breve

La famiglia è un elemento fondamentale della nostra società. I genitori vi assumono compiti importanti che implicano grandi responsabilità e costi non indifferenti. Gli assegni familiari, che si prefiggono di compensare almeno parzialmente questi costi, sono disciplinati per lo più dai Cantoni. Il loro importo e le condizioni che vi danno diritto variano da Cantone a Cantone. Per questa ragione si discute da lungo tempo su un'armonizzazione a livello federale.

Sancire gli assegni familiari in una legge federale

La legge sugli assegni familiari armonizza le normative cantonali e riduce le differenze. Essa garantisce a tutti i salariati che hanno figli un assegno per ogni figlio di almeno 200 franchi al mese fino al sedicesimo compleanno e un assegno di formazione di almeno 250 franchi al mese per i giovani tra i 16 e i 25 anni. La legge colma anche una lacuna in modo mirato: le persone senza attività lucrativa che percepiscono unicamente redditi modesti (per esempio sotto forma di rendite, di borse di studio o di redditi patrimoniali) avranno d'ora in poi diritto ad assegni familiari in tutta la Svizzera.

Almeno 200 franchi per figlio

I Cantoni possono andare oltre le disposizioni minime previste dalla legge federale; possono combinare gli assegni familiari con altre prestazioni cantonali accordate ai genitori. Conservano quindi un'ampia autonomia in materia di politica familiare.

I Cantoni restano autonomi

Normative meglio armonizzate in materia di assegni familiari agevolano la situazione di molti genitori e semplificano la procedura d'attuazione ai datori di lavoro e alle casse di compensazione per assegni familiari. I costi supplementari saranno per lo più sopportati dai datori di lavoro, salvo che i Cantoni modifichino il sistema di finanziamento attuale.

La legge semplifica la procedura

Contro questa legge è stato lanciato il referendum. Il comitato referendario contesta i costi supplementari a carico delle imprese e si oppone a qualsiasi limitazione delle competenze cantonali in materia di assegni familiari.

Perché il referendum?

Il Consiglio federale e il Parlamento sono favorevoli alla legge sugli assegni familiari poiché rappresenta un compromesso accettabile. Questa legge permette di armonizzare le condizioni di accesso agli assegni familiari su scala nazionale e di fissare importi minimi adeguati. I costi supplementari sono sopportabili. Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Gli assegni familiari sono stati introdotti già da diversi decenni da datori di lavoro progressisti per compensare gli elevati costi che i loro impiegati dovevano assumere quali genitori. Nel corso degli anni, ne sono derivati sistemi cantonali di prestazioni sociali. L'importo degli assegni familiari è oggetto di discussioni da lungo tempo, tanto quanto la questione di un'eventuale armonizzazione a livello federale. La presente legge si rifà a un'iniziativa parlamentare del 1991. È una soluzione di compromesso concepita originariamente come controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare ben più ambiziosa che chiedeva un assegno di 450 franchi mensili per figlio, nel frattempo però ritirata.

Un compromesso raggiunto dopo diversi anni di discussioni

La legge sugli assegni familiari stabilisce standard minimi, applicabili in tutta la Svizzera, per gli assegni per i figli e gli assegni di formazione; i Cantoni restano liberi di attribuire assegni di nascita e d'adozione. Tutti i salariati con figli riceveranno in futuro:

- Assegni minimi armonizzati
- un assegno di almeno 200 franchi al mese per ogni figlio fino a 16 anni di età;
- un assegno di formazione di almeno 250 franchi al mese per ogni figlio in formazione dai 16 ai 25 anni di età;
- assegni interi anche se sono impiegati a tempo parziale; il diritto agli assegni sorge a partire da un salario di 6450 franchi all'anno (stato: 2006).

Gli assegni familiari per gli agricoltori, già disciplinati in una legge federale speciale, sono aumentati rispettivamente a 200 e a 250 franchi. Il supplemento di 20 franchi applicabile nelle regioni di montagna resta invariato.

D'ora in poi le persone che non lavorano riceveranno assegni familiari se il loro reddito imponibile (proveniente per esempio da rendite, borse di studio o redditi patrimoniali) non supera i 38 700 franchi all'anno (stato: 2006) e se non percepiscono alcuna prestazione complementare AVS/AI. Gli indipendenti non sono interessati dalla legge. Come in precedenza, tuttavia, hanno diritto agli assegni familiari se il loro Cantone lo prevede.

Assegni per le persone senza attività lucrativa e con redditi bassi

Le condizioni che danno diritto agli assegni familiari saranno uguali in tutta la Svizzera. La situazione sarà così più chiara per i genitori che sono ambedue salariati o per coloro che sono separati o divorziati. Ciò semplifica anche l'attuazione da parte dei datori di lavoro e delle casse di compensazione per assegni familiari.

Armonizzazione e semplificazione esecutiva La legge sugli assegni familiari sancisce unicamente norme minime concernenti i tipi e l'importo degli assegni. A seconda delle necessità e delle possibilità, i Cantoni possono andare oltre i minimi sanciti nella legge federale prevedendo assegni più elevati. D'ora in poi tutti i datori di lavoro devono affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari. Ciononostante, la legge non minaccia le strutture cantonali esistenti ma vi si appoggia. Inoltre, i Cantoni continuano a decidere le condizioni in base alle quali riconoscere le casse di compensazione per assegni familiari.

I Cantoni mantengono il loro margine di manovra

Gli assegni familiari sono finanziati per lo più dai datori di lavoro. Con la nuova legge i costi annuali passano complessivamente da 4 miliardi a circa 4,6 miliardi di franchi. In base al sistema di finanziamento attuale, dei 593 milioni di franchi supplementari 455 milioni sono a carico dei datori di lavoro e i rimanenti 138 milioni a carico della Confederazione e dei Cantoni.

Costi e finanziamento

Indicazioni complete e documentazione sui disciplinamenti cantonali sono ottenibili all'indirizzo: www.ufas.admin.ch

La regolamentazione attuale paragonata alla legge sugli assegni familiari

	Situazione attuale	Situazione con la legge sugli assegni familiari
Assegno per i figli	da circa 160 a 340 franchi a seconda dei Cantoni	almeno 200 franchi fino a 16 anni
Assegno di formazione	da circa 170 a 440 franchi a seconda dei Cantoni	almeno 250 franchi per giovani in formazione dai 16 ai 25 anni
Limiti d'età	differenti a seconda dei Cantoni	armonizzati (16 anni/25 anni)
Assegno di nascita e d'adozione	dieci Cantoni prevedono attualmente assegni di nascita; cinque di essi prevedono anche un assegno d'adozione	per i Cantoni che prevedono tali assegni, la legge armonizza le condizioni di attribuzione.
Per i salariati a tempo parziale	in generale, riduzione degli assegni in funzione del tempo parziale	assegni interi
Diritto agli assegni per i salariati	tutti i salariati hanno diritto agli assegni; i Cantoni disciplinano il finanziamento	tutti i salariati hanno diritto agli assegni; i Cantoni disciplinano il finanziamento
Lavoratori indipendenti	dieci Cantoni prevedono attualmente assegni familiari per lavoratori indipendenti	i Cantoni possono prevedere assegni per questa categoria; nessuna prescrizione nella legge federale
Persone senza attività lucrativa	cinque Cantoni prevedono assegni familiari per coloro che non lavorano, generalmente in base al reddito; finanziamento da parte dei Cantoni	le persone senza attività lucrativa e con redditi bassi (meno di 38700 franchi all'anno; stato: 2006) percepiscono assegni familiari in tutti i Cantoni; finanziamento da parte dei Cantoni
Costi annuali degli assegni familiari	4079 milioni di franchi	4672 milioni di franchi

Argomenti del comitato referendario

«L'organizzazione cantonale degli assegni familiari è ormai ben sperimentata. Gli assegni per i figli versati in Svizzera sono ampiamente al di sopra della media europea. Una regolamentazione federale centralizzata degli assegni per i figli metterebbe in pericolo il nostro sistema che funziona perfettamente e che ci è invidiato all'estero. I costi esploderebbero e le prestazioni esportate dovrebbero venir estese.

Troppo cara e nefasta

La legge federale sugli assegni familiari comporterebbe **annualmente costi supplementari per circa 600 milioni di franchi**. Non possiamo chiamare ancora una volta alla cassa l'economia e i contribuenti – e men che meno le PMI. I costi supplementari limiterebbero sensibilmente il potenziale di crescita della nostra economia.

Inefficace strumento di politica familiare

Per rispondere alle reali esigenze ed essere efficace, la politica familiare deve essere compito dei Cantoni. L'introduzione a livello federale di un importo minimo per quanto riguarda gli assegni per i figli, che nel migliore dei casi si tradurrebbe in un aumento di pochi franchi per figlio, non rappresenta certamente uno strumento efficace di politica familiare. Un aiuto concreto alle famiglie passa piuttosto attraverso sgravi fiscali e l'apertura di asili nido.

Il finanziamento delle attuali assicurazioni sociali non è garantito

Le nostre assicurazioni sociali hanno notevoli difficoltà finanziarie. Anche per l'AVS le prospettive finanziarie non sono rosee. Sarebbe quindi irresponsabile introdurre assicurazioni sociali supplementari a livello federale. La Confederazione impiega già più di un quarto delle proprie risorse fiscali per mantenere lo Stato sociale e la tendenza è al rialzo. Un'estensione della copertura sociale è assolutamente impossibile, tanto più che andrebbe a scapito di investimenti in altri settori che assicurano un avvenire.

No a ulteriori ritenute salariali

Lo Stato sociale costa sempre di più. Il finanziamento della nuova legge sugli assegni familiari necessita di risorse supplementari a livello federale. Ciò comporterebbe inevitabilmente nuove ritenute salariali e un contributo dell'ente pubblico con il conseguente aumento dei prelievi fiscali. Inoltre, mentre oggi gli assegni familiari sono a carico dei soli datori di lavoro (con l'eccezione del Vallese), la nuova legge contempla anche la possibilità di un contributo diretto da parte dei salariati.

No all'ulteriore trasferimento di prestazioni sociali all'estero

Gli assegni per i figli sono più elevati in Svizzera che nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Attualmente versiamo già 230 000 assegni per i figli all'estero

per un importo di circa mezzo miliardo di franchi. D'altro canto, è particolarmente difficoltoso verificare all'estero se le esigenze legali in relazione alla formazione e all'appartenza famigliare sono soddisfatte. E si sa che alcuni Paesi rilasciano attestati alquanto fantasiosi. La nuova legge prevede inoltre il versamento di assegni anche a stranieri senza attività lucrativa – naturalmente in franchi svizzeri – aumentando di decine di milioni l'importo complessivo di questa distribuzione sconsiderata.

No al meccanismo dell'innaffiatoio

La legge federale sugli assegni familiari prevede di estendere le prestazioni secondo il meccanismo dell'innaffiatoio, scialacquando così parecchio denaro. I mezzi finanziari sono scarsi: occorre impiegarli in modo mirato rispondendo a bisogni reali.

No a una nuova assicurazione sociale

Lo Stato sociale ci costa sempre di più. Con l'introduzione di una nuova assicurazione sociale il bisogno di finanziamento continuerebbe ad aumentare provocando un incremento delle uscite dell'ente pubblico (per circa 140 milioni di franchi all'anno) e nuove ritenute salariali. Non possiamo ipotecare il futuro dei nostri figli lasciando loro montagne di debiti. Inoltre le PMI, così importanti per il nostro Paese, non vanno ulteriormente sollecitate dal profilo finanziario. I costi supplementari sopportati dalle aziende corrisponderebbero agli sgravi attesi in virtù della riforma fiscale delle imprese che dovrebbe entrare in vigore prossimamente. Gli effetti positivi per l'economia sarebbero presto vanificati.

No alla messa sotto tutela dei Cantoni

Ogni Cantone ha deciso democraticamente la propria politica familiare adattandola alle esigenze regionali. La legge metterebbe i Cantoni sotto tutela limitandone l'autonomia. Le soluzioni cantonali sono flessibili e adeguate ai cittadini, mentre un'ulteriore legge federale comporterebbe soltanto costi supplementari e ancora più burocrazia.

Un sistema sperimentato dalle elevate prestazioni

Gli assegni per i figli versati in Svizzera sono fra i più elevati al mondo. La Svizzera va ben oltre le prescrizioni del Codice europeo di sicurezza sociale. La nuova legge affosserebbe un sistema sperimentato.

Un'armonizzazione di facciata

Contrariamente a quanto sostengono i fautori della legge, essa non introduce alcuna vera armonizzazione. L'importo degli assegni continuerebbe a variare da un Cantone all'altro, così come le diverse normative nella loro forma concreta. E le normative speciali concernenti gli impiegati della Confederazione e gli agricoltori resterebbero in vigore. La nuova legge non mantiene assolutamente le promesse.»

Gli argomenti del Consiglio federale

La legge sugli assegni familiari rappresenta un riconoscimento del ruolo fondamentale della famiglia nella società. La legge fissa uno standard minimo applicabile in tutti i Cantoni. Essa permette così di ridurre le notevoli differenze fra gli importi versati e di armonizzare le condizioni di accesso agli assegni. Rappresenta un compromesso moderato e finanziariamente sopportabile. Il Consiglio federale raccomanda di accettarla per le seguenti ragioni:

Le famiglie assicurano il futuro del nostro Paese e contribuiscono ampiamente al finanziamento delle assicurazioni sociali. Gli assegni familiari sono una forma di riconoscimento sociale di questo ruolo della famiglia e rappresentano un contributo ai costi elevati che i genitori devono assumersi. La presente legge offre un compromesso accettabile: costituiva anche un controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare che voleva andare ben oltre, ma che è stata poi ritirata a favore della legge federale.

Sostenere le famiglie investendo nel futuro

Il Consiglio federale ritiene ragionevole stabilire un importo minimo per gli assegni familiari, valido in tutta la Svizzera, da versare a tutti i genitori che hanno un impiego. È inoltre adeguato prevedere che i salariati a tempo parziale ricevano assegni interi per i loro figli, visto che devono sopportare spese altrettanto elevate di quelle assunte da chi lavora a tempo pieno.

Una ragionevole armonizzazione

Attualmente in diversi Cantoni le persone senza attività lucrativa e che hanno soltanto redditi bassi non percepiscono assegni per i figli. Questa lacuna nel sistema di sostegno alle famiglie è colmata dalla legge a beneficio in particolare di vedovi, studenti o titolari di una rendita Al che devono poter ricevere un aiuto poiché si trovano in una situazione particolare. Non si tratta tuttavia di introdurre una nuova assicurazione sociale.

Lacune colmate senza una nuova assicurazione sociale L'armonizzazione delle condizioni che danno diritto agli assegni familiari consente ai genitori di risolvere parecchi problemi, in particolare se ambedue lavorano, sono separati o divorziati. Inoltre, essa semplifica la procedura d'attuazione da parte dei datori di lavoro e delle casse di compensazione per assegni familiari. Semplificazione per i genitori e i datori di lavoro

I Cantoni mantengono un'ampia autonomia in materia di politica familiare. Possono superare i valori minimi fissati dalla legge federale, versare assegni ai lavoratori indipendenti e coordinare le loro normative in materia di assegni familiari con altre prestazioni cantonali in favore delle famiglie. La legge fa capo alle ben sperimentate strutture cantonali.

La politica familiare rimane di competenza cantonale

Questa legge non modifica nulla di fondamentale per quanto concerne le prestazioni per i figli che vivono all'estero, anche quando i genitori sono disoccupati. È falso sostenere che con la presente legge maggiori risorse finanziarie finiranno all'estero.

Prestazioni per i figli che vivono all'estero

Con la nuova legge le spese che i datori di lavoro devono sopportare per gli assegni familiari aumenteranno: saliranno in media dall'1,52 per cento all'1,7 per cento dei salari, il che rappresenta un incremento dello 0,18 punti percentuali. Per le imprese, i costi supplementari rappresentano 455 milioni di franchi su una massa salariale complessiva di circa 250 miliardi di franchi all'anno. Dal 1979, a causa della diminuzione del numero di figli, la parte degli assegni familiari rispetto alla massa salariale è diminuita di circa il dieci per cento. La nuova legge riporta questa proporzione ai livelli del 1979.

Un costo supplementare accettabile

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sugli assegni familiari.

\$

Testo in votazione

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004², decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

- ¹ La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.
- ² Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).
- ³ Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Malta e Cipro.

Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

- a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
- b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi

¹ La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

- 1 RS 101
- 2 FF 2004 1705

- ² I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.
- ³ Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.

Art. 4 Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 7 Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

- a. cooperazione tecnica;
- cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;
- c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
- d. provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
- e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a–d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

- a. contributi a fondo perso;
- b. mutui;
- c. partecipazioni;
- d. garanzie.



Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 10 Crediti quadro

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

Art. 11 Emolumenti per garanzie di credito

- ¹ Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.
- ² L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, nonché dell'importo e della durata della garanzia.
- ³ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati dell'Europa dell'Est.
- ⁴ I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 12 Priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 13 Accordi e contratti

- ¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.
- ² Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 14 Collaborazione con terzi

- ¹ La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.
- ² Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

- ³ Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.
- ⁴ Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 15 Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est

Art. 16 Trattamento dei dati

- ¹ Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:
 - a. cognome, nome e data di nascita;
 - b. luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;
 - c. religione;
 - d. stato civile:
 - e. numero AVS:
 - f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
 - g. profili della personalità;
 - h. attività politiche e sindacali;
 - i indicazioni sulla salute
- ² I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione se questo servizio ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti legali.

Art. 17 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976³ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 18 Valutazioni e rapporto

- ¹ Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.
- ² Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.



Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 1995⁴ concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 2003⁵ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Art. 1 cpv. 2 lett. b

- ² Sono fatte salve le misure ai sensi:
 - b. della legge federale del 24 marzo 2006⁶ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;
- 2. Legge federale del 24 marzo 2000⁷ sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

Art. 1 cpv. 2

- ² Sono salve le misure previste dalle seguenti leggi federali:
 - a. legge federale del 19 marzo 1976⁸ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
 - b. legge federale del 24 marzo 2006⁹ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.
- 3. Legge federale del 19 marzo 1976¹⁰ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 11 cpv. 2

² Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

⁴ RU **1998** 868, **2000** 1915

⁵ RS 193.9

⁶ FF **2006** 3273

⁷ RS **973.20**

⁸ RS **974.0**

⁹ FF **2006** 3273

¹⁰ RS **974.0**

Art. 13a Trattamento dei dati

- ¹ Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:
 - a. cognome, nome e data di nascita;
 - b. luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;
 - c. religione;
 - d. stato civile;
 - e. numero AVS;
 - f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
 - g. profili della personalità;
 - h. attività politiche e sindacali;
 - indicazioni sulla salute.
- ² I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione o all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni se essi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Art. 22 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- ³ La presente legge ha validità per dieci anni.



Testo in votazione

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 116 capoversi 2 e 4 della Costituzione federale¹; visti il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 20 novembre 1998², nonché il rapporto complementare dell'8 settembre 2004³;

visti i pareri del Consiglio federale del 28 giugno 2000⁴ e del 10 novembre 2004⁵, decreta:

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 2 Definizione e scopo degli assegni familiari

Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

- ¹ Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
 - a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA⁷), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età;
- 1 RS 101
- ² FF **1999** 2759
- 3 FF **2004** 6103
- ⁴ FF **2000** 4167
- 5 FF **2004** 6159
- 6 RS 830.1
- ⁷ RS **830.1**

- b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.
- ² Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.
- ³ L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto.

Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari

- ¹ Danno diritto agli assegni familiari:
 - i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile⁸;
 - b. i figliastri;
 - c. gli affiliati;
 - d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.
- ² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
- ³ Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio

Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari

- ¹ L'assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.
- ² L'assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.
- ³ Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.



Art. 6 Divieto di cumulare gli assegni

Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versamento della differenza di cui all'articolo 7 capoverso 2.

Art. 7 Concorso di diritti

- ¹ Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
 - a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
 - la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
 - c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
 - d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
 - e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
- ² Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro.

Art. 8 Assegni familiari e contributi di mantenimento

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.

Art. 9 Versamento a terzi

- ¹ Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA⁹, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
- ² Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA.

Art. 10 Esclusione dell'esecuzione forzata

Gli assegni familiari non sottostanno all'esecuzione forzata.

9 RS 830.1

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari Sezione 1: Salariati di professioni non agricole

Art. 11 Assoggettamento

- ¹ Sottostanno alla presente legge:
 - a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); e
 - i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente all'articolo 6 LAVS.
- ² È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS.

Art. 12 Ordinamento applicabile

- ¹ Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone al cui ordinamento sugli assegni familiari sottostanno.
- ² I datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.
- ³ I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS.

Art. 13 Diritto agli assegni familiari

- ¹ Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.
- ² Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.
- ³ Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.



⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
- b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro.

Art. 14 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate

Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari:

- a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni;
- b. cantonali;
- c. gestite dalle casse di compensazione AVS.

Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari

- ¹ Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di:
 - a. fissare e versare gli assegni familiari;
 - b. fissare e riscuotere i contributi;
 - c. emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione.
- ² Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.
- ³ Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

Art. 16 Finanziamento

- ¹ I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.
- ² I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS.

Art. 17 Competenze dei Cantoni

- ¹ I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS.
- ² Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare:
 - a. l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
 - b. l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1;
 - c. le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse;
 - d. la revoca del riconoscimento;

- e. la fusione e lo scioglimento delle casse;
- f. i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro;
- g. le condizioni per il cambiamento di cassa;
- h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari:
- i. la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro;
- j. il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati;
- k. l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse;
- l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia.

Sezione 2: Persone che esercitano un'attività agricola

Art. 18

I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 1952¹¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Sezione 3: Persone prive di attività lucrativa

Art. 19 Diritto agli assegni familiari

- ¹ Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.
- ² Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI.

Art. 20 Finanziamento

- ¹ Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.
- ² I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS¹².
- 11 RS 836.1
- 12 RS 831.10



Art. 21 Competenze dei Cantoni

Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all'organizzazione e al finanziamento.

Capitolo 4: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22 Particolarità del contenzioso

In deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA¹³, i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile.

Art. 23 Disposizioni penali

Gli articoli 87–91 LAVS¹⁴ sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati in dette disposizioni.

Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo

Art. 24

- ¹ Alle persone designate nell'articolo 2 del Regolamento CEE n. 1408/71¹⁵ e per quanto concerne le prestazioni previste nell'articolo 4 di tale regolamento, nella misura in cui rientrino nel campo d'applicazione della presente legge, sono pure applicabili:
 - a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹6 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004¹7 relativo alla partecipazione dei nuovi Stati membri della CE, il suo Allegato II e i regolamenti CEE n. 1408/71 e CE n. 574/72¹8 nelle loro versioni rivedute;
- 13 RS **830.1**
- 14 RS 831.10
- Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nell'ultima versione vigente dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta (RS 0.632.31).
- 16 RS **0.142.112.681**
- 17 RU **2006** 995
- Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nell'ultima versione vigente dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta (RS 0.632.31).

- b. la Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, nella versione dell'Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, il suo Allegato K con la rispettiva appendice 2, nonché i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. CE 574/72 nelle loro versioni rivedute.
- ² Nella presente legge, l'espressione «Stati membri della Comunità europea» indica gli Stati cui si applica l'Accordo menzionato nel capoverso 1 lettera a.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 25 Applicabilità della legislazione sull'AVS

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA²⁰, si applicano per analogia:

- a. al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS²¹);
- b. alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);
- c. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);
- d. alla compensazione (art. 20 LAVS);
- e. al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi.

Art. 26 Prescrizioni dei Cantoni

- ¹ I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell'entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 17.
- ² Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.
- ³ Le disposizioni cantonali d'esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali

Art. 27 Disposizioni d'esecuzione

- ¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Emana le disposizioni d'esecuzione necessarie per un'applicazione uniforme.
- ² Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA²², il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

Art. 28 Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

- 19 RS 0.632.31
- ²⁰ RS **830.1**
- 21 RS 831.10
- ²² RS **830.1**



Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.
- ³ Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 2000²³ sul personale federale

Art. 31 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale disciplina le prestazioni versate agli impiegati per il mantenimento dei figli a complemento degli assegni familiari versati secondo gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari.

2. Legge federale del 20 giugno 1952²⁴ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 1a cpv. 3

³ I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA²⁵). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2006²⁶ sugli assegni familiari (LAFam).

Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1, 3 e 4

- ¹ Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l'economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam²⁷.
- ³ Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
- 4 Abrogato

²³ RS 172.220.1

²⁴ RS **836.1**

²⁵ RS **830.1**

²⁶ FF **2006** 3259

²⁷ FF **2006** 3259



Art. 4 Diritto agli assegni familiari

Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

Art. 4a Pagamento del salario in uso nella località

Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.

Art. 7 Specie e ammontare degli assegni

Gli assegni familiari per i piccoli contadini comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam²⁸. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

Art. 9 Assegni per i figli e assegni di formazione

- ¹ Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam²⁹ le persone di cui all'articolo 4 capoverso 1 LAFam.
- $^2\,\mathrm{Le}$ seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA $^{30},$ si applicano per analogia:
 - a. articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni);
 - b. articolo 7 (concorso di diritti);
 - c. articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento);
 - d. articolo 9 (versamento a terzi);
 - e. articolo 10 (esclusione dell'esecuzione forzata).

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e di piccolo contadino

- ² I piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari.
- ³ I piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull'alpe.

²⁸ FF 2006 3259

²⁹ FF **2006** 3259

³⁰ RS **830.1**

Art. 14 cpv. 3

Abrogato

Art. 24 Relazione con il diritto cantonale

A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali.

Art. 25, rubrica e cpv. 1

Applicabilità della LAFam31 e della LAVS32

¹ Nella misura in cui la presente legge e la LPGA³³ non prevedono un'esaustiva regolamentazione d'esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.

3. Legge del 25 giugno 1982³⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 22 cpv. 1

- ¹ L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:
 - a. gli assegni per i figli non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione; e
 - b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa

³¹ FF **2006** 3259

³² RS **831.10**

³³ RS **830.1**

³⁴ RS **837.0**

PP Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 26 novembre 2006:

- Sì alla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est
- Sì alla legge federale sugli assegni familiari